Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 27 giugno 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 maggio 1967, n. **451**.

Ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, sono autorizzati limiti di impegno annuali di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 e 1970.

Art. 2.

All'onere di lire 500.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1967 si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il Comitato che sovraintende alla gestione delle operazioni relative alla assicurazione dei crediti all'esportazione è integrato con un rappresentante del Ministero della marina mercantile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1967

SARAGAT

MORO — NATALI — PIERACCINI — PRETI — COLOMBO — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 11 giugno 1967, n. **452**.

Adesione al Protocollo di proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 22 marzo 1965 e sua esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo di proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 22 marzo 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 3 del Protocollo stesso.

Art. 3.

All'onere di lire 500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI — COLOMBO — RESTIVO — ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Protocole portant prorogation de l'Accord international sur le blé de 1962

Les Gouvernements signataires du présent Protocole,

Considérant que l'Accord international sur le blé de 1962 expire le 31 juillet 1965, et

Désireux de proroger l'Accord conformément aux recommandations formulées par le Conseil international du blé en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 de l'Accord,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

Prorogation de l'Accord international sur le blé de 1962

L'Accord international sur le blé de 1962 (ci-après dénommé « l'Accord ») demeurera en vigueur entre les Parties au présent Protocole jusqu'au 31 juillet 1966.

Article 2

Signature, acceptation, approbation et adhésion

1) Le présent Protocole sera ouvert à Washington, du 22 mars 1965 au 23 avril 1965 inclusivement, à la signature des gouvernements parties à l'Accord ou qui, au 22 mars 1965, seront provisoirement considérés comme parties à l'Accord.

2) Le présent Protocole est sujet à acceptation ou à approbation de la part des gouvernements signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles. Les instruments d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique au plus tard le 15 juillet 1965.

3) Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion:

a) jusqu'au 15 juillet 1965, du gouvernement de tout pays énuméré dans les Annexes B ou C de l'Accord à cette date, conformément aux conditions prévues par l'Accord ou prescrites par le Conseil avant l'adhésion dudit gouvernement à l'Accord, ou

b) selon la procédure prévue au paragraphe 4 de l'article 35 de l'Accord.

4) L'adhésion aura lieu par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

5) Tout gouvernement qui n'aura pas accepté ou approuvé le présent Protocole ou n'y aura pas adhéré au 15 juillet 1965, conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou de l'alinéa *a*) du paragraphe 3 du présent article, pourra obtenir du Conseil une prolongation de délai aux fins du dépôt de son instrument d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 3

Entrée en vigueur

1) Le présent Protocole entrera en vigueur comme suit entre les gouvernements qui, au 15 juillet 1965, auront déposé leurs instruments d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion conformément à l'article 2 du présent Protocole:

a) le 16 juillet 1965, en ce qui concerne la première et les troisième à septième parties de l'Accord, et

b) le 1er août 1965, en ce qui concerne la deuxième partie de l'Accord,

A condition que ces gouvernements et les gouvernements qui auront déposé au 15 juillet 1965 les notifications visées au paragraphe 3 du présent article soient des gouvernements qui détiendront au moins les deux tiers des voix des pays exportateurs et au moins les deux tiers des voix des pays importateurs au titre de l'Accord à cette date, ou qui auraient détenu ces voix s'ils avaient été parties à l'Accord à cette date.

2) Le présent Protocole entrera en vigueur, pour tout gouvernement qui déposera un instrument d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après le 15 juillet 1965, à la date à laquelle le dépôt de cet instrument aura lieu, si ce n'est que le Protocole n'entrera pas en vigueur en ce qui concerne la deuxième partie de l'Accord avant le 1er août 1965.

3) Aux fins de l'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux dispostions du paragraphe 1 du présent article, tout gouvernement signataire ou tout gouvernement ayant le droit d'adhérer en vertu de l'alinéa *a*) du paragraphe 3 de l'article 2 du présent Protocole, ou tout gouvernement dont la demande d'adhésion aura été approuvée par le Conseil dans les conditions fixées en vertu de l'alinéa *b*) du paragraphe 3 de ce même article 2 du présent Protocole, pourra déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, au plus tard le 15 juillet 1965, une notification par laquelle il s'engagera à faire le nécessaire en vue d'obtenir dans les plus brefs délais l'acceptation ou l'approbation du présent Protocole ou l'adhésion audit Protocole dans les formes constitutionnelles. Il est entendu que le gouvernement qui fera cette notification appliquera provisoirement le Protocole et qu'il sera provisoirement consideré comme partie à ce Protocole pendant une période à fixer par le Conseil.

4) Si, le 15 juillet 1965, les conditions prévues aux paragraphes précédents du présent article pour l'entrée en vigueur du présent Protocole ne sont pas remplies, les gouvernements des pays qui, à cette date, auront accepté ou approuvé le présent Protocole ou y auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 2 dudit Protocole pourront décider d'un commun accord qu'il entrera en vigueur en ce qui les concerne, ou bien pourront prendre toutes autres mesures que la situation leur paraîtra exiger.

Article 4

Dispositions finales

1) Aux fins de l'application de l'Accord et du présent Protocole, toute référence aux pays dont les gouvernements respectifs ont adhéré à l'Accord dans les conditions prescrites par le Conseil conformément au paragraphe 4 de l'article 35 de l'Accord visera également tout pays qui aura adhéré au présent Protocole conformément aux dispositions de l'alinéa *b*) du paragraphe 3 de l'article 2 dudit Protocole.

2) Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique informera sans tarder chaque gouvernement qui est partie ou qui est provisoirement considéré comme partie à l'Accord ou au présent Protocole, ou qui, au 22 mars 1965, est partie ou est provisoirement considéré comme partie à l'Accord, de toute signature, acceptation, approbation ou adhésion à ce dernier et de toute notification faite conformément au paragraphe 3 de l'article 3 du présent Protocole, ainsi que de la date d'entrée en vigueur dudit Protocole.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole aux dates figurant en regard de leur signature.

Les textes anglais, espagnol, français et russe du présent Protocole feront également foi. Les originaux seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en communiquera des copies certifiées conformes à chacun des gouvernements qui auront signé le présent Protocole ou y auront adhéré.

FAIT à Washington, le vingt-deux mars mil neuf cent soixante cinq.

For Argentina:
Norberto M. BARRENECHEA 22-IV-65

For Australia:
Keith WALLER 21-IV-65

For Austria:
Wilfried PLATZER 23.IV.1965

For Belgium and Luxembourg:
Cette signature est donnée au nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise.
Baron SCHEYVEN le 13 Avril 1965

For Brazil:
Juracy MAGALHÃES April 19, 1965

For Canada:
C. S. A. RITCHIE April 22, 1965

For Costa Rica:
Jaime FONSECA April 23, 1965

For Cuba:
Dr Karel DUDA April 14, 1965

For the Dominican Republic:
Bonilla ATILES April 22, 1965

For Ecuador:
Gustavo LARREA abril 22 de 1965

For El Salvador:
R. DE CLAIRMONT DUENES abril 22 de 1965

For Finland:
Olavi MUNKKI April 16th 1965

For France:
Hervé ALPHAND April 21, 965

For the Federal Republic of Germany:
K. H. KNAPPSTEIN April 15, 1965

For Greece:
A. MATSAS April 23, 1965

For Guatemala:
Carlos GARCÍA-BAUER April 22, 1965

For Iceland:
Ingvi INGVARSSON March 31, 1965

For India:
Braj Kumar NEHRU 19-4-1965
[Romanization]

For Indonesia:

For Ireland:
William P. FAY April 9, 1965

For Israel:
Adin TALBAR April 12, 65

For Italy:
Sergio FENOALTEA April 7, 1965

For Japan:
Ryuji TAKEUCHI April 21, 1965

For the Republic of Korea:
Hyun CHUL KIM April 19, 1965

For Liberia:
S Edward PEAL 21st April 1965

For Libya:
Fathi ABIDIA April 23, 1965

For Mexico:
Hugo B. MARGAIN 21st of April 1965

For the Kingdom of the Netherlands:
C. SCHURMANN April 23, 1965

For New Zealand:
G. R. LAKING 23 April, 1965

For Nigeria:
Godwin Alaoma ONYEGBULA April 22, 1965

For the Kingdom of Norway:
Hans ENGEN 19th of April 1965

For Peru:

For the Republic of the Philippines:
José F. IMPERIAL 23 April 1965

For Portugal:
J. de Menezes ROSA April 21, 1965

For Saudi Arabia:
Ibrahim AL-SOWAYEL 22/4/1965
[Romanization]

For Sierra Leone:

For the Republic of South Africa:
H L T TASWELL April 14, 1965

For Southern Rhodesia:
K H TOWSEY March 23, 1965

For Spain:
Merry DEL VAL 23 de Abril 1965

For Sweden:
Subject to ratification
Hubert DE BESCHE April 14, 1965

For Switzerland:
Sous réserve de ratification
A. ZEHNDER 2 avril 1965

For Tunisia:
Rachid DRISS 23.4.65
[Romanization]

For the Union of Soviet Socialist Republics:
The Government of the Union of Soviet Socialist Republics will supply the information provided for under this Agreement for compiling an annual survey of the world wheat market within the limits of the statistical data published in the country, and information on commercial and special transaction with countries not participating in the Agreement, provided the respective countries agree thereto. [translation]
A. DOBRYNIN 22 April 1965
[Romanization]

For the United Arab Republic:
M F SERAFY April 2nd, 1965
Ahmed Mikawi April 2nd, 1965

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
Patrick DEAN April 23, 1965

For the United States of America:
Orville L FREEMAN March 24, 1965

For the Vatican City State:
Egidio VAGNOZZI April 20, 1965

For Venezuela:

For Western Samoa:
G. R. LAKING 23 April, 1965

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **453.**

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, di 2ª categoria, nella Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Viste le delibere del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, di 2ª categoria, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), in data 12 ottobre 1966 e del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, in data 15 ottobre 1966;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, di 2ª categoria, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), è incorporato nella Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza.

Le modalità dell'incorporazione saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'articolo 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1967

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 146. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1967, n. **454.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura Generalizia, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore del S. Rosario di Gerusalemme.

N. 454. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura Generalizia, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore del S. Rosario di Gerusalemme. L'anzidetta Casa di Procura viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione consistente in un villino, sito in Roma e valutato lire 70.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 154. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1967, n. **455.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei SS. Giovanni e Pio, in Vigevano (Pavia).

N. 455. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pavia in data 4 luglio 1966, integrato con postilla del 10 settembre stesso anno, relativo alla erezione della Parrocchia dei SS. Giovanni e Pio, in Vigevano (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 136. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1967, n. **456.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa della Compagnia di Gesù, denominata « Residenza dei Padri Gesuiti », con sede in La Spezia.

N. 456. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa della Compagnia di Gesù, denominata « Residenza dei Padri Gesuiti », con sede in La Spezia. La casa anzidetta viene, inoltre, autorizzata ad accettare la donazione consistente in un appezzamento di terreno di mq. 570 con entrostante fabbricato, sito in La Spezia e valutato L. 70.000.000.

Visto. *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 135. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1967.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Latina, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Silvestrelli dott. Marcello, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Borghese dott. Ignazio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Tartaglione ing. princ. Nicolino, rappresentante del Genio civile;

Pennacchia dott. Lincoln, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Righi dott. Duilio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ramogida Vincenzo, Montomoli Emo, Siniscalco Alberto, Amodio Antonio, Monti Rodolfo, Giannini Alfio e De Concilio Matteo, rappresentanti dei lavoratori;

Gnessi Luigi, Gnessi Angelo Romano, Adinolfi ragionier Alvaro e Boffi dott. Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Mariani Giovanni, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1967

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1967
Registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 228

(6584)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1967.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Lucca, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Lello dott. Enrico, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Martinelli dott. Vittorio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Vecchione geom. Antonio, rappresentante del Genio civile;

Aragrande cav. Secondo, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Manoni dott. Romolo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

De Luca Calogero, Maffei Urbino, Giuli Bruno, Pasquini Giovanni, Bianchi Alfredo, Macchiarini Mario e Giacomelli rag. Giancarlo, rappresentanti dei lavoratori;

Niccolai dott. Gisberto, Mondini dott. Mario, Ceccotti Giulio e Giovannetti dott. Omero, rappresentanti dei datori di lavoro;

De Santi Cesare, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1967

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1967
Registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 229

(6585)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1967.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Macerata, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

De Berardinis dott. Aristide, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Lampa avv. Francesco, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Rubegni ing. Giuseppe, rappresentante del Genio civile;

Spaccesi dott. Cesare, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Monachesi dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Venturi Domenico, Antonucci Fernando, Marcelli Gerardo, Salomoni Giuseppe, Bertola Giovanni, Faraoni Armando e Alunni Armando, rappresentanti dei lavoratori;

Bonfranceschi geom. Dorico, Bontempi cav. Egisto, Antognozzi Clemente e Tallei dott. Giancarlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Failla per. agr. Mario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1967

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1967
Registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 230

(6586)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1967.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di La Spezia, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Brianza dott. Aldo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Candido dott. Giuseppe, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ruggiero ing. Giuseppe, rappresentante del Genio civile;

Macchiavelli dott. Pier Emanuele, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Torracca dott. Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Barontini Orlando, Bertelà Mario, Prato Francesco, Santelli Gualtiero, Mele Arcangelo, Gino Manlio e Cerri Mauro, rappresentanti dei lavoratori;

Manfredi dott. Giovanni, Oldoini dott. Renato, Perioli dott. ing. Alfredo e Maccaroni avv. Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Folicaldi Carlo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1967

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1967
Registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 227

(6583)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1967.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Grosseto, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Lagomarsini dott. Remo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Di Pace dott. Alfredo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Verderame ing. sup. Giuseppe, rappresentante del Genio civile;

De Dominicis cav. rag. Luigino, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Pacini ispett. sup. dott. Enzo, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Betti Duilio, Parlanti Giovanni, Chielli Walter, Raspollini Ivo, Ciabatti Roberto, Stravaganti Vasco e Bernardini Gino, rappresentanti dei lavoratori;

Capecchi dott. Giorgio, Ciampoli dott. Fabio, Toninelli cav. Eligio e Breschi Santi, rappresentanti dei datori di lavoro;

Benato per. ag. Danilo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1967

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1967
Registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 226

(6582)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1967.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Brescia presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Leoni dott. Leone, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Pergola dott. Italo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Mazzoletti geom. princ. Giacomo, rappresentante del Genio civile;

Preda dott. Ugo, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Migliorati per. agr. Lorenzo, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cominassi Battista, Rocca Bernardo, Apostoli Pietro, Alberti Adele, Visini Enzo, Petrali Giovanni e Podavini Romualdo, rappresentanti dei lavoratori;

Gualzetti rag. Rizzieri, Zinelli cav. uff. Angelo Cesare, Penzo dott. Vito e Mascii dott. Pier Luigi, rappresentanti dei datori di lavoro;

Vacatello dott. Carmelio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1967

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1967
Registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 225

(6581)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1967.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Matera, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Valastro dott. Salvatore, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Bongiovanni dott. Ignazio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Catalani 1° geom. Giuseppe, rappresentante del Genio civile;

Latorre Giovanni, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Abena dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Calviello Franco, Campanella Giovanni, Panza Michele, Galeone Donato, Chetti Francesco, Monteleone Lorenzo e Delicio Domenico, rappresentanti dei lavoratori;

Appio rag. Antonio, Venezia Damiano, Bellocchio Leonardo e Dragone Michele, rappresentanti dei datori di lavoro;

Acito geom. Francesco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1967

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1967
Registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 261

(6587)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1967.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette Camere hanno assunto la denominazione di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1961, con il quale l'avv. Fedele Barberio venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza;

Considerato che l'avv. Barberio è recentemente deceduto e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Salvatore Frasca è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza, in sostituzione dell'avvocato Fedele Barberio, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1967

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

(6925)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea di Francavilla a Mare (Chieti).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 novembre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona litoranea sita nel comune di Francavilla a Mare;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della legge precitata, all'albo del comune di Francavilla a Mare (Chieti);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei signori Cetrullo Gavino, Febo Fausto Terra e Meacci Gustavo e Amelia;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè ricca di pini e di valori paesistici veramente eccezionali nonchè di punti di vista, godibili dalla pubblica via sul mare e sulla spiaggia, inquadrati da una valida e fiorente vegetazione, forma un insieme di quadri naturali di indiscussa bellezza panoramica e ambientale;

Decreta:

La zona litoranea sita nel territorio del comune di Francavilla a Mare, compresa fra il mare Adriatico, la sponda sinistra del fiume Alento fino all'intersezione con l'asse della litoranea Francavilla-Pescara, indi da questo asse fino alla sponda destra del fosso Pretaro, indi dal fosso stesso fino al mare, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Aquila curerà che il comune di Francavilla a Mare provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° giugno 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti

Verbale n. 4 - Seduta del 30 novembre 1964

A seguito di invito diramato dal signor presidente avv. Edmondo Paone — con lettera del 16 novembre 1964, addì 30 novembre 1964 si è riunita alle ore 16 in una sala del palazzo della Amministrazione provinciale di Chieti, la Commissione provinciale per le bellezze naturali, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(Omissis).

2) esame sull'imposizione di vincolo sulla litoranea Francavilla-Pescara;

(*Omissis*).

La Commissione, pertanto, propone di imporre il vincolo nella zona compresa fra il mare Adriatico, la sponda sinistra del fiume Alento fino all'intersezione con l'asse della litoranea Francavilla-Pescara, indi da questo asse fino alla sponda destra del fosso Pretaro (Pescara), indi dal fosso stesso fino al mare.

La protezione viene richiesta, ai sensi dei paragrafi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per le seguenti considerazioni:

a) la litoranea consente ampie visuali sul mare e sulla spiaggia, che particolarmente estesa, così da costituire, quindi, un insieme di notevole bellezza naturale e panoramica. Ciò, anche in considerazione che la limitrofa spiaggia di Francavilla è notevolmente ristretta, sia a causa delle erosioni marittime che per la caotica e disordinata ricostruzione perpetrata nel dopoguerra, e che la spiaggia di Pescara, affollatissima durante la stagione, è già sottoposta a vincolo come avente le stesse caratteristiche;

b) le previsioni sancite, per la edificazione della zona, dal programma di fabbricazione del comune di Francavilla non sono da reputare cautelative ai fini della protezione dei valori paesistici del comprensorio e delle visuali aperte al pubblico su di esso.

(6514)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1967.

Conferma alla Società per azioni Magazzini generali di Lodi dell'autorizzazione, già concessa alla Società deposito cereali di Lodi, ad esercitare un Magazzino generale in Lodi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1933, con il quale la S. A. Deposito cereali di Lodi, con sede in Lodi, venne autorizzata ad istituire ed esercitare un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Preso atto dell'avvenuta incorporazione della predetta Società nella S.p.A. Magazzini generali di Lodi, con sede in Lodi;

Vista l'istanza in data 13 gennaio 1967, con la quale la S.p.A. Magazzini generali di Lodi ha chiesto che le sia confermata l'autorizzazione per l'esercizio del suindicato Magazzino generale concessa alla Società incorporata;

Vista la deliberazione n. 245 dell'8 marzo 1967, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione ad esercitare in Lodi un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, di cui al decreto ministeriale 2 novembre 1933, indicato nelle premesse del presente decreto, concessa alla S.A. Deposito cereali di Lodi è confermata, a seguito della incorporazione di detta Società nella S.p.A. Magazzini generali di Lodi, a questa seconda Società.

Art. 2.

La S.p.A. Magazzini generali di Lodi è autorizzata ad esercitare il suddetto Magazzino generale con l'osservanza delle norme regolamentari e delle condizioni di tariffa vigenti per il Magazzino stesso.

Resta invariato l'ammontare del deposito cauzionale stabilito in L. 1.000.000 (unmilione).

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(6704)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Rovagnate (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 novembre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Rovagnate;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Rovagnate (Como);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Rovagnate, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè ricca di caratteristici elementi paesistici — quali un'ampia valle boscosa e la veduta verso monte S. Genesio, lo storico campanile della Brianza, le colline degradanti verso Como — che costituiscono un quadro naturale quanto mai suggestivo ed inoltre concorre, con i Comuni viciniori, alla formazione di un importante complesso di cose immobili componenti un insieme avente valore estetico e tradizionale coincidente senza soluzione di continuità con un'ampia parte della Brianza;

Considerato che i caratteri di bellezza naturale riscontrati dalla Commissione provinciale concorrono, sia pure in diverso grado, a formare i quadri d'insieme nel cui contesto le parti meno pregevoli assumono una

funzione d'inscindibilità dal vincolo, tanto da richiedersi che la zona da assoggettare a tutela coincida con i confini del territorio comunale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Rovagnate (Como) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Rovagnate provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 giugno 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como

Verbale n. 2 - *Adunanza del* 10 *novembre* 1964

Convocata con lettera raccomandata 3 novembre 1964, numero 7951, si è riunita oggi, 10 novembre 1964, alle ore 9,30, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Como, in via Borgovico, 82, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

COMUNE DI ROVAGNATE. — Vincolo sull'intero territorio di Rovagnate.

(*Omissis*).

La Commissione delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1739, n. 1497, sull'intero territorio del comune di Rovagnate, delimitato come segue:

a *nord*: dalla linea di confine dei comuni di Castello Brianza e S. Maria Hoè;

a *est*: dalla linea di confine del comune di Olgiate Molgora;

a *sud*: dalla linea di confine del comune di Cernusco Montevecchia;

a *ovest*: dalla linea di confine dei comuni di Perego e Sirtori.

(6499)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica del comune di S. Lorenzo in Banale (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento nell'adunanza del 29 luglio 1966 ha incluso nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento la « zona panoramica di S. Lorenzo in Banale » in Comune omonimo provincia di Trento;

Rilevato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi e termini previsti dalla legge all'albo del comune di San Lorenzo in Banale;

Ritenuto che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte dei proprietari, detentori e possessori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nella zona vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, i progetti di opera che possano modificare l'aspetto esteriore dell'ambiente protetto;

Riconosciuto che la predetta zona ha notevole interesse pubblico perchè, settore compreso nella parte meridionale del gruppo dolomitico del Brenta che vi immette alcune sue tipiche pittoresche vallette (Ambies-Doré, Ceda, Noghera) in un contorno di alte pareti rocciose e di notissime cime che fanno capo alla Tosa (3173), costituisce un insieme di alto valore estetico e panoramico che, dal breve altopiano in cui è insediato il capoluogo con alcune sparse frazioni, consente di spaziare su imponenti visuali del notissimo gruppo del Brenta;

Decreta:

La zona panoramica di S. Lorenzo in Banale sita nel territorio dell'omonimo Comune (provincia di Trento) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale zona è così delimitata: dalla strada tra Dorsino e S. Lorenzo salendo verso ovest e passando presso la frazione di Dolaso si giunge a quota 736, indi a quota 798, si segue per breve tratto il Rio Ambies e per la pittoresca località di Dengolo si giunge al Col Alto, cima Forcolotta (2504) poi seguendo il confine comunale si giunge a cima Vallon, cima Ambies, cima Tosa (3173); indi per cima di Brenta Bassa si volge ad est fino a monte Daino si fiancheggia la zona vincolata del lago di Molveno fino al bacino dello scomparso laghetto di Nembia, si scende in località Molina e seguendo la mulattiera si raggiunge la strada Dorsino-San Lorenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di San Lorenzo in Banale provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 giugno 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento

L'anno 1966 (millenovecentosessantasei) addì 29 (ventinove) del mese di luglio in Trento presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, Castello del Buonconsiglio, via Bernardo Clesio n. 5.

A seguito di regolare avviso di convocazione a mente dell'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, si è oggi riunita la Commissione provinciale suddetta nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

1) Zona panoramica di S. LORENZO IN BANALE (TRENTO).

(*Omissis*).

Ad 1 dell'ordine del giorno: Il presidente illustra la proposta di inclusione del settore di San Lorenzo in Banale nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento, considerato l'alto valore estetico sia del comprensorio territoriale nelle sue note bellezze ambientali e panoramiche, sia per il non trascurabile valore dei caratteristici suoi centri abitati.

Il presidente fa seguito con la disamina delle vigenti disposizioni di legge che regolano l'esercizio della tutela paesistica e panoramica nonchè delle forme con cui si esercita particolarmente la tutela stessa in stretta collaborazione con l'autorità comunale.

Dopo di che pone ai voti la suddetta proposta di inclusione della zona panoramica di S. Lorenzo nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento con la seguente motivazione e delimitazione:

« Il territorio montano interessato è compreso nella parte meridionale del gruppo dolomitico del Brenta, ed è costituito da alcune aspre e assai ripide vallette (Val d'Ambiez, Val Doré, Val di Ceda, Val Noghera) e da altissime imponenti pareti rocciose frammezzate da alte cime, convergenti verso la Cima Tosa, la quale con m. 3173 costituisce il culmine del gruppo.

Ai piedi delle montagne meritatamente celebri, è situato un breve altipiano, cosparso dalle frazioni e dal centro del comune di S. Lorenzo.

L'insieme offre un complesso di grandiosi e assai rari quadri naturali, ben conosciuti dai turisti e dagli alpinisti di molti paesi che da lunghi anni frequentano le località descritte.

Anche la tipica architettura degli abitati, in parte conservati nelle caratteristiche tradizionali, costituisce un complesso avente indubbio valore estetico e tradizionale.

Alcuni antichi edifici offrono esempi di artistici loggiati in pietra. Sulle montagne è ricca la fauna alpina ».

Delimitazione:

« Dalla strada tra Dorsino e S. Lorenzo, salendo verso ovest e passando presso la frazione Dolaso il limite si porta a quota 736, poi a quota 798, segue per un breve tratto il rio Ambiez e per la pittoresca località Dengolo sale a Col Alto, cima Forcolotta m. 2504 e seguendo il confine comunale giunge a cima Vallon, Cima d'Ambiez e Cima Tosa m. 3173. Di lì per cima di Brenta Bassa volge ad est fino al monte Daino e scende alla zona vincolata circostante il lago di Molveno. Staccandosi da questa segue la strada per Trento fino al bacino dello scomparso lago di Nembia indi scende a località Molina e seguendo la mulattiera e infine intersecando per breve tratto i campi si ricongiunge al punto di partenza ».

In ordine alla suddetta proposta tutti i suintestati membri della Commissione si esprimono favorevolmente con voto palese, per alzata di mano, mentre il signor sindaco di S. Lorenzo dichiara di astenersi riservandosi di sottoporre il problema alla decisione del Consiglio comunale.

Per parte sua il sig. dott. Riccardo Vidi, concorda sulla opportunità della proposta vincolazione confermando che nell'ambito della propria competenza l'Amministrazione forestale regionale cura il patrimonio forestale nell'osservanza e nel rispetto delle caratteristiche ambientali e secondo gli esistenti piani economici di sfruttamento e conservazione del patrimonio predetto.

(6494)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Olgiate Molgora (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 novembre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Olgiate Molgora (Como);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Olgiate Molgora (Como);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal comune di Olgiate Molgora, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per le estese zone di verde accompagnate ad ville e parchi di particolare valore estetico e tradizionale, forma un quadro naturale di suggestiva bellezza, punteggiato da belvederi accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di tale quadro, che concorre alla formazione di quella parte di Brianza caratterizzata da valori paesistici tradizionali che — nel Comune in argomento — costituiscono il sottofondo generale ad episodi panoramici (v. falda sud del San Genesio);

Considerato che i caratteri di bellezza naturale riscontrati dalla Commissione provinciale concorrono, sia pure in diverso grado, a formare i quadri d'insieme nel cui contesto le parti meno pregevoli assumono una funzione d'inscindibilità dal vincolo, tanto da richiedersi che la zona da assoggettare a tutela coincida con i confini del territorio comunale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Olgiate Molgora (Como) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Olgiate Molgora provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua

pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 giugno 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como

Verbale n. 2 - *Adunanza del* 10 *novembre* 1964

Convocata con lettera raccomandata 3 novembre 1964, numero 7951, si è riunita oggi 10 novembre 1964, alle ore 9,30, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Como, in via Borgovico, 82, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per la trattazione degli argomenti di cui allo ordine del giorno.

(*Omissis*).

COMUNE DI OLGIATE MOLGORA. — Vincolo sull'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

La Commissione delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sull'intero territorio del comune di Olgiate Molgora, delimitato come segue:

a *nord*: dalla linea di confine dei comuni di Colle Brianza ed Airuno;

a *est*: dalla linea di confine dei comuni di Brivio, Calco e Merate;

a *sud*: dalla linea di confine del comune di Cernusco Montevecchia;

a *ovest*: dalla linea di confine dei comuni di S. Maria Hoè e Rovagnate.

(*Omissis*).

(6497)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Sirtori (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 novembre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Sirtori;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sirtori (Como);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Sirtori, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè concorre a formare quella parte di Brianza caratterizzata da valori paesistici tradizionali che — nel Comune in argomento, come in quelli ad esso adiacenti — costituiscono come il sottofondo generale ad episodi panoramici componenti quadri naturali di particolare bellezza, accompagnati alla presenza di punti di vista accessibili al pubblico che di quelle bellezze permettono il godimento ed aperti verso la Brianza ed il Monterosa e che la zona stessa inoltre forma un vasto complesso di cose immobili componenti un caratteristico insieme avente valore estetico e tradizionale coincidente senza soluzione di continuità con un'ampia area della Brianza di cui Sirtori ed i Comuni adiacenti fanno parte;

Considerato che i caratteri di bellezza naturale riscontrati dalla Commissione provinciale concorrono, sia pure in diverso grado, a formare i quadri d'insieme nel cui contesto le parti meno pregevoli assumono una funzione d'inscindibilità dal vincolo, tanto da richiedersi che la zona da assoggettare a tutela coincida con i confini del territorio comunale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Sirtori (Como) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Sirtori provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 giugno 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como

Verbale n. 2 - *Adunanza del* 10 *novembre* 1964

Convocata con lettera raccomandata 3 novembre 1964, n. 7951, si è riunita oggi 10 novembre 1964, alle ore 9,30, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Como, in via Borgovico n. 82, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

COMUNE DI SIRTORI - Vincolo sull'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

La Commissione delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1 nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sull'intero territorio del comune di Sirtori, delimitato come segue:

a nord: dalla linea di confine dei comuni di Barzago - Castello Brianza;

a est: dalla linea di confine dei comuni di Rovagnate - Perego;

a sud: dalla linea di confine del comune di Viganò;

a ovest: dalla linea di confine del comune di Barzanò.

(6486)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Brivio (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 novembre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Brivio;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Brivio (Como);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Brivio, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè concorre a formare quella parte di Brianza caratterizzata da valori paesistici tradizionali che — nel Comune in argomento, come in quelli ad esso adiacenti — costituiscono come il sottofondo generale ad episodi panoramici componenti quadri naturali di particolare bellezza, di cui l'Adda costituisce l'aspetto più vistoso, accompagnati alla presenza di punti di vista accessibili al pubblico che di quelle bellezze permettono il godimento ed inoltre contiene edifici di notevole valore storico inscindibilmente integrati — come sua parte essenziale — nel paesaggio, venendo a formare un vasto complesso di cose immobili componenti un caratteristico insieme avente valore estetico e tradizionale coincidente senza soluzione di continuità con un'ampia area della Brianza di cui Brivio ed i Comuni adiacenti fanno parte;

Considerato che i caratteri di bellezza naturale riscontrati dalla Commissione provinciale concorrono, sia pure in diverso grado, a formare i quadri d'insieme nel cui contesto le parti meno pregevoli assumono una funzione d'inscindibilità dal vincolo, tanto da richiedersi che la zona da assoggettare a tutela coincida con i confini del territorio comunale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Brivio (Como) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Brivio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 giugno 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como

Verbale n. 2 - Adunanza del 10 novembre 1964

Convocata con lettera raccomandata 3 novembre 1964, n. 7951, si è riunita oggi 10 novembre 1964, alle ore 9,30, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Como, in via Borgovico n. 82, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

COMUNE DI BRIVIO. — Vincolo sull'intero territorio del Comune.

(*Omissis*).

La Commissione delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sull'intero territorio del comune di Brivio, delimitato come segue:

a nord: dalla linea di confine del comune di Olginate;

a est: dal fiume Adda;

a sud: dalla linea di confine del comune di Calco;

a ovest: dalla linea di confine dei comuni di Olgiate Molgora e Airuno.

(6485)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di S. Maria Hoè (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 novembre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose

da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di S. Maria Hoè;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Maria Hoè (Como);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di S. Maria Hoè, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè concorre a formare quella parte di Brianza caratterizzata da valori paesistici tradizionali che — nel Comune in argomento, come in quelli ad esso adiacenti — costituiscono come il sottofondo generale ad episodi panoramici componenti quadri naturali di particolare bellezza, accompagnati dalla presenza di punti di vista accessibili al pubblico che di quelle bellezze permettono il godimento, come gli scorci panoramici verso Colle Brianza, il San Genesio e le Prealpi ed inoltre forma un vasto complesso di cose immobili componenti un caratteristico insieme avente valore estetico e tradizionale coincidente senza soluzione di continuità con un'ampia area della Brianza di cui Santa Maria Hoè ed i Comuni adiacenti fanno parte;

Considerato che i caratteri di bellezza naturale riscontrati dalla Commissione provinciale concorrono, sia pure in diverso grado, a formare i quadri d'insieme nel cui contesto le parti meno pregevoli assumono una funzione d'inscindibilità dal vincolo, tanto da richiedersi che la zona da assoggettare a tutela coincida con i confini del territorio comunale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di S. Maria Hoè (Como) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di S. Maria Hoè provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 giugno 1967

p. Il Ministro: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como

Verbale n. 2 - Adunanza del 10 novembre 1964

Convocata con lettera raccomandata 3 novembre 1964 n. 7951, si è riunita oggi 10 novembre 1964, alle ore 9,30, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Como, in via Borgovico 82, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

COMUNE DI S. MARIA HOÈ. — Vincolo sull'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

La Commissione delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sull'intero territorio del comune di S. Maria Hoè, delimitato come segue:

a nord: dalla linea di confine del comune di Colle Brianza;

a est: dalla linea di confine del comune di Olgiate Molgora;

a sud: dalla linea di confine del comune di Rovagnate;

a ovest: dalla linea di confine del comune di Castello Brianza.

(6484)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Vibonati (Salerno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 14 luglio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sita nel comune di Vibonati;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Vibonati (Salerno);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Vibonati e dell'avv. Mario Martuscelli;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè ricca di vegetazione tipica e di nuclei abitati aventi singolari valori paesaggistici, rappresenta un insieme di valore estetico tradizionale, integrato e qualificato da monumenti archeologici e architettonici, nonchè un quadro naturale panoramico di incomparabile bellezza godibile dagli innumerevoli punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Vibonati, come appresso specificata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: con il golfo di Policastro, comune di Ispani, strada ferrata, torrente Magarella, curva di livello a quota 100, comune di Sapri.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Vibonati provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 giugno 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno

Verbale n. 23 (*Stralcio*)

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno 14 luglio, alle ore 10, nella sede della Provincia, previa convocazione nei modi di legge, si è riunita la Commissione provinciale di Salerno per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

1) VIBONATI - S. MARINA - SAPRI - Ordine sospensione lavori raddoppiamento strada prospiciente la spiaggia Oliveto di Villammare - Golfo di Policastro - disposto, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dal Ministro della pubblica istruzione con telegramma n. 3472 del 24 giugno 1965.

(*Omissis*).

La Commissione, pertanto, con l'astensione dal voto dei sindaci di Sapri e Vibonati, delibera di proporre l'imposizione del vincolo d'insieme ai sensi dell'art. 1 (numeri 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulle seguenti zone comprese nei territori comunali di Sapri, Vibonati e S. Marina, come indicato nelle planimetrie allegate agli atti:

(*Omissis*).

VIBONATI - Confini della zona da sottoporre a vincolo:

Golfo di Policastro - Comune di Ispani - strada ferrata - torrente Magarella - curva di livello a quota 100 e confine con il comune di Sapri.

(*Omissis*).

Dette zone, in quanto ricche di vegetazione tipica e di nuclei abitati aventi singolari valori paesaggistici, rappresentano un insieme di valore estetico tradizionale, integrato e qualificato da monumenti archeologici e architettonici; nonchè un quadro panoramico naturale di incomparabile bellezza godibile dagli innumerevoli punti di vista accessibili al pubblico, rappresentati dalle strade che attraversano le località da sottoporre al vincolo.

(6492)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1967.

Approvazione della convenzione concernente il trasferimento del portafoglio assicurativo italiano della rappresentanza generale per l'Italia della Società « The Orion Insurance Company Limited », con sede in Milano, alla « Compagnia anonima di assicurazione di Torino » con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione, in data 14 marzo 1967, dalla quale risulta la decisione della Società « The Orion Insurance Company Limited », con sede sociale in Londra, di cessare la propria attività assicurativa nel territorio italiano;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 29 marzo 1967, della Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede sociale in Torino, dalla quale risulta la decisione di effettuare la concentrazione dell'intero portafoglio assicurativo italiano, con le relative attività e passività, della rappresentanza generale per l'Italia della Società « The Orion Insurance Company Limited », con sede sociale in Londra, che cessa la sua attività nel territorio della Repubblica;

Vista la convenzione stipulata in data 24 aprile 1967, dalla quale risultano le condizioni, i termini e le modalità per l'esecuzione del trasferimento dell'intero portafoglio suddetto agli effetti dell'art. 87 del citato testo unico;

Vista la domanda con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della Società « The Orion Insurance Company Limited », con sede in Milano, ha chiesto la approvazione della predetta convenzione;

Decreta:

E' approvata la convenzione del 24 aprile 1967 dalla quale risulta che l'intero portafoglio assicurativo italiano e relative attività e passività della rappresentanza generale per l'Italia della Società « The Orion Insurance Company Limited », a decorrere dal 1° gennaio 1967 vengono trasferiti, con gli effetti previsti dall'art. 87 del citato testo unico, alla Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede sociale in Torino.

Roma, addì 8 giugno 1967

(6580) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Inverigo (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 luglio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a valle della ferrovia nel comune di Inverigo, in ampliamento della area già vincolata con decreto ministeriale 8 giugno 1960;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Inverigo (Como);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè riveste particolare importanza paesistica in quanto costituisce un pendio collinare che raccorda con l'altura su cui sorge la famosa villa « La Rotonda » (già vincolata ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089) completandone l'episodio panoramico e permettendo la libera visione dell'altura stessa dalla sottostante area pianeggiante;

Decreta:

La fascia di 60 metri a valle della zona già vincolata nel territorio del comune di Inverigo — partendo dalla strada comunale per Bigoncio (località San Biagio) fino al mapp. 294 escluso — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme e con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Inverigo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge predetta.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 giugno 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como

Verbale n. 1 - *Adunanza del* 2 *luglio* 1965

Convocata con lettera raccomandata 22 giugno 1965, n. 4250, si è riunita oggi 2 luglio 1965, alle ore 9, presso la sede della Amministrazione provinciale di Como, in via Borgovico n. 82, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1) INVERIGO (COMO) - Ampliamento fascia vincolata a valle della ferrovia;

(*Omissis*).

La Commissione delibera l'apposizione del vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su di una fascia di 60 metri a valle della zona già vincolata, partendo dalla strada comunale per Bigoncio (località San Biagio) fino al mapp. 294 escluso.

(6516)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1967.

Approvazione della convenzione concernente il trasferimento del portafoglio assicurativo italiano della rappresentanza generale per l'Italia della Società « La Baloise », Compagnia di assicurazione contro i rischi di trasporto, con sede in Milano, alla « Compagnia anonima di assicurazione di Torino », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione, in data 9 settembre 1965, dalla quale risulta la decisione della Società « La Baloise » Compagnia di assicurazione contro i rischi di trasporto, con sede sociale in Basilea, di cessare la propria attività assicurativa nel territorio italiano;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione, in data 29 marzo 1967 della Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino, dalla quale risulta la decisione di effettuare la concentrazione dell'intero portafoglio assicurativo italiano, con le relative attività e passività, della rappresentanza generale per l'Italia della Società « La Baloise » Compagnia di assicurazione contro i rischi di trasporto, con sede sociale in Basilea, che cessa la sua attività nel territorio della Repubblica;

Vista la convenzione stipulata in data 24 aprile 1967, dalla quale risultano le condizioni, i termini e le modalità per l'esecuzione del trasferimento dell'intero portafoglio suddetto agli effetti dell'art. 87 del citato testo unico;

Vista la domanda con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della Società « La Baloise » Compagnia di assicurazione contro i rischi di trasporto, con sede in Milano, ha chiesto l'approvazione della predetta convenzione;

Decreta:

E' approvata la convenzione del 24 aprile 1967, dalla quale risulta che l'intero portafoglio assicurativo italiano e relative attività e passività della rappresentanza generale per l'Italia della Società « La Baloise » Compagnia di assicurazione contro i rischi di trasporto, a decorrere dal 1° gennaio 1967 vengono trasferiti, con gli effetti previsti dall'art. 87 del citato testo unico, alla Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino.

Roma, addì 8 giugno 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(6579)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1170 del 21 giugno 1967: Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche: ulteriori integrazioni per il 1966 - Domande respinte.

Con circolare n. 1170 del 21 giugno 1967 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

FONDO DI COMPENSAZIONE PER L'UNIFICAZIONE DELLE TARIFFE ELETTRICHE

Ulteriori integrazioni per il 1966

A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate in base alle disposizioni di cui ai provvedimenti 962 del 15 dicembre 1961, paragrafo *B*) punto 5) e 1133 del 2 aprile 1966 paragrafo *C*) allo scopo di ottenere la ulteriore integrazione per il 1966, e accertate le condizioni di cui ai citati provvedimenti, si dispongono, per le imprese appresso indicate, le seguenti integrazioni a carico del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche per il 1966:

1) Impresa Elettrica Lazzari Elio - Coniale di Firenzuola (Firenze)	L.	300.000
2) Società Impianti Elettrici Isola del Giglio (Firenze)	»	3.000.000
3) S.I.P.P.I.C. - Capri (Napoli) .	»	10.000.000
4) Società Idroelettrica del Carpino - Napoli	»	7.000.000
5) Germano Industrie Elettriche - Bari .	»	3.000.000
6) Impresa Elettrica Cropani - Cropani (Catanzaro)	»	zero
7) Impresa Elettrica Municipale di S. Marina Salina (Messina)	»	400.000
8) Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi - Ustica (Palermo)	»	3.000.000
9) Impresa Elettrica di S. Mauro Castelverde (Palermo)	»	zero
10) Società Esercizi Elettrici Petralia Sottana (Palermo)	»	6.000.000
11) Impresa Elettrica F.lli Spalla - Cerda (Palermo) .	»	300.000
12) Impresa Elettrica Campo Egidio - Levanzo (Trapani)	»	250.000
13) Impresa Elettrica Bofondi Carlo - Marettimo (Trapani) .	»	400.000
14) Impresa Elettrica Comunale di Monti (Sassari)	»	zero
15) Società Nolana per Imprese Elettriche - Nola (Napoli)	»	3.500.000
16) Impresa Elettrica Fabrizi - Catanzaro	»	zero
17) Impresa Elettrica Comunale Castel del Monte (L'Aquila)	»	zero
18) Società Immobiliare Calabra - Ferdinandea di Stilo (Reggio Calabria)	»	zero
19) Società Mediterranea di Elettricità - SME-DE (Palermo)	»	3.000.000
20) Società Elettro Industriale Siciliana - SELIS (Palermo)	»	2.000.000

Domande respinte

Il Comitato interministeriale dei prezzi, accertato che per le imprese appresso elencate non ricorrono tutte le condizioni stabilite dai provvedimenti 962 e 1133, ha disposto di respingere le seguenti domande di ulteriore integrazione presentate per il 1966:

1) Impresa Elettrica Municipale di Farnese (Viterbo);
2) Impresa Elettrica Girardi - Condove (Torino);
3) Impresa Elettrica Tobia Lerza & Figli - Forlì del Sannio (Campobasso).

Roma, addì 21 giugno 1967

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(6910)

Provvedimento n. 1171 del 21 giugno 1967: Ammissione al rimborso dell'onere termico per il 1954 a favore dell'ENEL per l'ex Società elettrica sarda.

Con circolare n. 1171 del 21 giugno 1967 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la lettera della segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi n. 10154 del 27 giugno 1955, con la quale si comunicava alla Società elettrica sarda che il Comitato interministeriale dei prezzi non aveva accolto la domanda di rimborso dell'onere per la produzione termica da essa effettuata nel 1954;

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che ha istituito l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e il decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 29 marzo 1963 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 1° aprile 1963 con il quale la Società elettrica sarda è stata trasferita all'ENEL;

Vista la decisione n. 531 dell'11 aprile 1958 del Consiglio di Stato pubblicata il 20 giugno dello stesso anno, che ha accolto il ricorso della Società elettrica sarda;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ammissione al rimborso dell'onere termico per il 1954 a favore dell'ENEL per l'ex Società elettrica sarda

A modifica della decisione comunicata con lettera della Segreteria del Comitato interministeriale prezzi n. 10154 del 27 giugno 1955, il Comitato interministeriale dei prezzi, di intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ha stabilito di fare corrispondere dalla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche in liquidazione all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL), a titolo di rimborso dell'onere termico, l'aliquota di L. 1,7475 per ogni kWh prodotto termicamente nel 1954 dalla Società elettrica sarda nelle centrali di Cagliari, Sant'Antioco, Santa Caterina e Porto Vesme fino al limite di 94 milioni di kWh.

Roma, addì 21 giugno 1967

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(6911)

Provvedimento n. 1172 del 21 giugno 1967 Specialità medicinali

Con circolare n. 1172 del 21 giugno 1967 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

LXXXVIII elenco delle specialità medicinali

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 1164 del 3 aprile 1967 (LXXXVII elenco delle specialità medicinali) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 dell'8 aprile 1967.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
1. *Coledrone*	Tiber, Roma	flacone sciroppo g. 150	1.000
2. *Conzimasi*	Tiber, Roma	fiale 6 × 3 cc. + fiale 6 × 2 cc. solvente	1.680
3. *Difenepar*	Scharper, Milano	confetti 30	1.200
4. *Liofilepar cortex*	Alfa, Bologna	tipo normale — fiale 5 liofil + fiale 5 solvente	1.700
5. *Solprene*	Farmigea, Pisa	flacone gocce × 5 cc.	1.300
6. *Velaxin*	Dott. Modiano, Milano	perette 2	150
		perette 6	420

Tutti i suddetti prezzi avranno applicazione a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

Roma, addì 21 giugno 1967

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(6912)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

Corso dei cambi del 26 giugno 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,40	624,45	624,48	624,48	624,475	—	624,40	624,48	624,35	624,50
$ Can.	578,02	578,50	578,50	578,30	578,30	—	578,25	578,30	578 —	578,25
Fr. Sv.	144,68	144,70	144,69	144,69	144,75	—	144,68	144,69	144,69	144,71
Kr. D.	90,20	90,18	90,13	90,205	90,20	—	90,195	90,205	90,21	90,23
Kr. N.	87,36	87,37	87,42	87,375	87,40	—	87,365	87,375	87,37	87,38
Kr. Sv.	121,21	121,22	121,23	121,205	121,30	—	121,20	121,205	121,19	121,20
Fol.	173,38	173,41	173,46	173,41	173,40	—	173,42	173,41	173,38	173,43
Fr. B.	12,58	12,584	12,5835	12,5840	12,575	—	12,57875	12,5840	12,58	12,575
Franco francese	127,30	127,33	127,36	127,35	127,30	—	127,34	127,35	127,33	127,34
Lst.	1742,17	1742,20	1742,25	1742,30	1741,75	—	1742 —	1742,30	1741,75	1742,30
Dm. occ.	156,92	156,95	156,95	156,94	157 —	—	156,945	156,94	156,93	156,95
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,1750	24,1725	24,18	—	24,1775	24,1725	24,16	24,17
Escudo Port.	21,74	21,72	21,72	21,73	21,80	—	21,715	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,41	10,40	10,41	10,41	10,40	—	10,4120	10,41	10,41	10,41

Media dei titoli del 26 giugno 1967

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,075
Redimibile 3,50 % 1934	101,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 giugno 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,44
1 Dollaro canadese	578,275
1 Franco svizzero	144,685
1 Corona danese	90,20
1 Corona norvegese	87,37
1 Corona svedese	121,202
1 Fiorino olandese	173,415
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	127,345
1 Lira sterlina	1742,15
1 Marco germanico	156,942
1 Scellino austriaco	24,175
1 Escudo Port.	21,722
1 Peseta Sp.	10,411

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e di rettifica dei dati catastali relativi.

(*Opera per la valorizzazione della Sila*)

Con decreto ministeriale 22 aprile 1967, n. 6413/4317, registrato alla Corte dei conti in data 1° giugno 1967, registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 223, sono stati modificati — in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 8 marzo 1967 — i dati catastali esposti nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, n. 874, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario 1, concernente l'espropriazione nei confronti della Ditta Galluccio Francesco fu Nicola, di terreni siti in agro del comune di Taverna (Catanzaro), trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stata riliquidata in L. 796.374 l'indennità afferente ai suddetti terreni, ed è stato confermato in L. 71.959 (lire settantunomilanovecentocinquantanove) il saldo degli interessi — già liquidati con decreto ministeriale 16 maggio 1961, n. 6298/4202 (*Gazzetta Ufficiale n.* 164 del 5 luglio 1961) — non essendovi luogo a recupero di alcuna differenza di indennità, per effetto dell'arrotondamento previsto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

Il predetto saldo degli interessi viene corrisposto in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 70.000, arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione, la riliquidazione dell'indennità di esproprio e la determinazione del suddetto saldo degli interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 80 del 30 marzo 1967.

Roma, addì 9 giugno 1967

p. *Il Ministro*: SCARANTINO

(6470)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Molinara (Benevento)

Con decreto ministeriale 5 maggio 1967, n. 400, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1967, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 282, il termine fissato con i decreti ministeriali 30 maggio 1963, n. 2167 e 13 maggio 1965, n. 325, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Molinara (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 30 maggio 1969.

(6471)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Paduli (Benevento)

Con decreto ministeriale 5 maggio 1967, n. 401, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1967, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 281, il termine fissato con i decreti ministeriali 18 luglio 1963, n. 3454 e 13 maggio 1965, n. 342, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Paduli (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 18 luglio 1969.

(6472)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Montecalvo Irpino (Avellino)

Con decreto ministeriale 5 maggio 1967, n. 506, registrato alla *Corte dei conti il 17 maggio 1967, registro n.* 10 Lavori pubblici, foglio n. 278, il termine fissato con i decreti ministeriali 21 maggio 1963, n. 2166 e 12 maggio 1965, n. 566, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Montecalvo Irpino (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 21 maggio 1969.

(6473)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Grottaminarda (Avellino)

Con decreto ministeriale 5 maggio 1967, n. 505, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1967, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 277, il termine fissato con i decreti ministeriali 21 maggio 1963, n. 2435 e 12 maggio 1965, n. 564, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Grottaminarda (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 21 maggio 1969.

(6474)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di S. Arcangelo Trimonte (Avellino)

Con decreto ministeriale 5 maggio 1967, n. 507, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1967, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 279, il termine fissato con i decreti ministeriali 21 maggio 1963, n. 2165 e 12 maggio 1965, n. 567, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di S. Arcangelo Trimonte (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 21 maggio 1969.

(6712)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Ariano Irpino (Avellino)

Con decreto ministeriale 5 maggio 1967, n. 504, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1967, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 276, il termine fissato con i decreti ministeriali 28 maggio 1963, n. 2437 e 12 maggio 1965, n. 562, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Ariano Irpino e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 28 maggio 1969.

(6475)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Casalbore (Avellino)

Con decreto ministeriale 5 maggio 1967, n. 402, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1967, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 275, il termine fissato con i decreti ministeriali 21 maggio 1963, n. 2163 e 12 maggio 1965, n. 563, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Casalbore (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 21 maggio 1969.

(6476)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e consumo « Lavoratori di S. Sofia d'Epiro », con sede in S. Sofia d'Epiro (Cosenza).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 giugno 1967 la Società cooperativa di produzione e consumo « Lavoratori di S. Sofia d'Epiro », con sede in S. Sofia d'Epiro (Cosenza), costituita per rogito Mazzei in data 13 aprile 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Misasi Francesco.

(6520)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a trenta posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1966, registro n. 10, foglio n. 208, con il quale è stato bandito un concorso per esami a trenta posti di assistente sanitaria visitatrice di 3ª classe in prova, nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie visitatrici del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso nella premessa indicato è costituita come appresso:

Presidente:

Mola dott. Giovanni, ispettore generale medico.

Membri:

Blasi prof. Giuseppe, docente di scienze naturali ed igiene in istituto di 2° grado;

Mancinelli prof. Mario, docente di diritto in istituto di 2° grado;

Bianchi dott. Valter, direttore di divisione;

Primicerio dott. Bruno, direttore di sezione.

Segretario:

Cipolletta dott.ssa Mirella, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Alla Commissione di cui sopra è aggregato, quale membro aggiunto per la prova facoltativa di dattilografia, il sig. Natale Cianfroni, segretario tecnico superiore.

Art. 3.

Ai componenti la Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa presunta di L. 250.000 graverà sul capitolo 1063 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1967
Registro n. 5, foglio n. 233

(6615)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei alla sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

Ai sensi e per effetto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che la graduatoria dei candidati risultati idonei alla sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo, indetta con decreto ministeriale 25 gennaio 1966, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità **n. 6 del mese di giugno 1967.**

(6933)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'A.N.A.S.

Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a sette posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'A.N.A.S. - indetto con decreto ministeriale 6 marzo 1967, n. 3038 - avranno luogo a Roma nei giorni 19, 20 e 21 luglio 1967 alle ore 8 presso i locali del Palazzo degli esami, siti in via Gerolamo Induno, 2.

(6932)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a venticinque posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Veneto.

Le prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a venticinque posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli Uffici aventi sede nel Veneto indetto con decreto ministeriale 17 febbraio 1967, avranno luogo in Venezia presso l'Istituto di architettura - Tolentini S. Croce, 197, nei giorni 14, 15, 17 e 18 luglio 1967 con inizio alle ore nove.

(6931)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2069 in data 15 aprile 1966, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1965;

Visti i verbali trasmessi a questo ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto n. 5684 del 22 novembre 1966, nonchè la graduatoria delle concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio-decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione:

1. Vignati Carla . . . . punti 57,438
2. Pedroni Maria Rosa . . . . . . » 52,079

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Varese e del Comune interessato.

Varese, addì 7 giugno 1967

Il medico provinciale: VESSICCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2069 in data 15 aprile 1966, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esame a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1965;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto n. 5684 del 22 novembre 1966;
Richiamato il proprio decreto n. 3196 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La seguente candidata è dichiarata vincitrice del concorso sopra specificato:

Vignati Carla: condotta di Cislago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Varese e del Comune interessato.

Varese, addì 7 giugno 1967

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(6502)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2142 del 21 giugno 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Latina al 1° aprile 1966;
Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice;
Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Latina, nonchè la proposta dell'Ordine provinciale dei medici di Latina e dei Comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa e costituita come appresso:

Presidente:
Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Tecce dott. Nicola, ispettore generale medico del Ministero della sanità in servizio presso il Ministero della sanità;
Vivarelli prof. Axile, primario medico dell'Ospedale civile di Argenta;
Scalfati prof. Pasquale, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Formia;
Di Gennaro dott. Olindo, direttore di sezione f.f. della prefettura di Latina;
Pierro dott. Antonio, medico condotto di Cisterna di Latina.

Segretario:
Santoriello, dott. Vincenzo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Latina e dei Comuni interessati.

Latina, addì 12 giugno 1967

Il medico provinciale: MELE

(6622)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 214 del 17 gennaio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1966, modificato con decreto n. 608 del 6 febbraio 1967;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;
Viste le segnalazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Imperia, dall'Ordine provinciale dei medici di Imperia e dalle Amministrazioni comunali e consorziali interessate;
Visto il regio decreto 14 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice al concorso in epigrafe è costituita come segue:

Presidente:
Ughetto dott. Giuseppe, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Lombardi dott. Michele, ispettore generale medico del Ministero della sanità, titolare dell'Ufficio del medico provinciale di Savona;
Gabetti prof. Cesare Domenico, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Ventimiglia;
Giampalmo prof. Vittorio, primario medico dell'Ospedale civile di Imperia;
Miniotto dott. Vincenzo, direttore di sezione della prefettura di Imperia;
Paltrinieri dott. Iorio, medico condotto titolare della condotta medica del comune di Camporosso.

Segretario:
Lo Prejato dott. Luigi, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Imperia.

Le prove di esame avranno inizio, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, in Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Imperia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Imperia e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 12 giugno 1967

Il medico provinciale: TRILLO

(6621)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9098 del 15 novembre 1966, relativo alla assegnazione delle condotte ostetriche alle candidate dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta bandito con decreto n. 7214 del 10 settembre 1965;
Considerato che l'ostetrica Rizzo Rosaria vincitrice della condotta ostetrica di Filadelfia ha rinunziato;
Vista la graduatoria delle idonee al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 9088 del 14 novembre 1966;

Considerato che le concorrenti appresso indicate collocate in graduatoria dopo l'ostetrica Rizzo Rosaria regolarmente interpellate hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che l'ostetrica Iovine Concetta che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di Filadelfia indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 9098 del 15 novembre 1966 l'ostetrica Iovine Concetta è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Filadelfia in sostituzione dell'ostetrica Rizzo Rosaria rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Filadelfia.

Catanzaro, addì 3 giugno 1967

Il medico provinciale: GIUTTARI

(6526)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Iglesias

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 233 del 30 aprile 1966, con il quale fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Iglesias;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Cagliari e del comune di Iglesias, nonchè le terne proposte dall'Ordine dei medici della provincia di Cagliari;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Pellati dott. Nicolò, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Parodi dott. Enrico, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Lenti prof. Gianfranco, direttore della clinica medica della Università di Cagliari;

Cioglia prof. Lorenzo, direttore dell'Istituto d'igiene della Università di Cagliari;

Costa dott. Aurelio, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Nonis dott. Michele, ufficiale sanitario del comune di Cagliari.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal dott. Guglielmo Crescenzo, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione che avrà sede in Cagliari, inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cagliari, del comune di Iglesias e all'albo di questo Ufficio.

Cagliari, addì 13 giugno 1967

Il medico provinciale: PINTUS

(6816)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1354 del 15 marzo 1967, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 1355 del 15 marzo 1967, con il quale venivano dichiarati i vincitori di ciascuna delle sedi messe a concorso;

Vista la dichiarazione del 31 maggio 1967, con la quale il dott. Aldo Colesanti ha rinunciato alla nomina di veterinario della condotta comunale di Eboli;

Ritenuto di dover procedere al conferimento di detta sede;

Tenute presenti le preferenze espresse nelle domande di ammissione al concorso e le dichiarazioni di opzione fatte pervenire dai candidati che seguono nella graduatoria il dott. Aldo Colesanti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1934, n. 281, e sue modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 1355 del 15 marzo 1967, i sottoelencati canditati, compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata;

1) Iovieno Alfonso: Eboli;
2) Pascarelli Francesco: Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Furore, Praiano, Positano, Ravello, Scala (consorzio);
3) Sgrillo Emilio: Valva, Colliano (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Salerno, all'albo pretorio della prefettura di Salerno e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 10 giugno 1967

Il veterinario provinciale: FERRARO

(6722)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.